WPT3 – AT3.2 – DT 3.2.2

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE NELL'OASI BLU DI TRICASE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELL'OASI BLU DI TRICASE

This project is co-financed by the European Union under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPAII)". This document has been produced with the financial assistance of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme. The contents of this document are the sole responsibility of CIHEAM Bari and ICR, and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme Authorities.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' CONSENTITE
NELL'OASI BLU DI TRICASE
(art. 8 Legge Regionale 43/2017)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – *Oggetto e finalità*

1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'Oasi Blu di Tricase, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno della stessa.
2. Il presente Regolamento recepisce il Decreto 28 dicembre 2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di "designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357". (G.U. Serie Generale 9 aprile 2018, n. 82)
3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono gli obiettivi e le misure di conservazione per le Zone Speciali di Conservazione ZSC, IT9150002 Costa Otranto - Santa Maria di Leuca, per le parti ricadenti all'interno dell'Oasi Blu.
4. L'Oasi Blu di Tricase persegue gli obiettivi di tutela, conservazione e monitoraggio della biodiversità, promozione di una pesca sostenibile e valorizzazione socioeconomiche del territorio, informazione ed educazione ambientale.

Articolo 2 – *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'Oasi Blu delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
    b. «acque di sentina», sono le acquee a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;
    c. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
    d. «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
    e. «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

f. «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con o senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti;
g. «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto e assiste professionalmente l'istruttore subacqueo;
h. «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;
i. «immersione individuale», immersione di privati in possesso di idoneo brevetto, svolta individualmente o anche in gruppo, senza la conduzione di istruttori o guide;
j. «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
k. «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
l. «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto, in stato attivo e nel rispetto delle normative che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
m. «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;
n. «locazione di unità navale», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
o. «monitoraggio», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal regolamento;
p. «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;
q. «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;
r. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
s. «noleggio di unità navale», il contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;
t. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero, a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;

u. «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinato dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;
v. «pesca professionale», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
w. «pesca ricreativa», la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
x. «pesca sportiva», la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
y. «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione;
z. «piccola pesca artigianale/piccola pesca», la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, Nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, come previsto dal decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
aa. «scarico idrico», qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque;
bb. «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'oasi blu;
cc. «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
dd. «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
ee. «unità da pesca», qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013.
ff. «unità nautica», indica qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione), motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera ll), unità da pesca (come definita alla lettera mm), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
gg. «visite guidate», le attività professionali svolte da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
hh. «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente Gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino mediante l'uso di autorespiratori A.R.A.;

ii. «zonazione», la suddivisione dell'oasi blu in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 3 – *Delimitazione, zonazione e attività non consentite nell'Oasi Blu di Tricase*

1. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono gli obiettivi e le misure di conservazione per l'area individuata lungo la costa del Parco Naturale Regionale "Costa Otranto S.M. di Leuca - Bosco di Tricase" in corrispondenza del territorio di Tricase, che include al proprio interno una parte del SIC a mare "Costa Otranto- Santa Maria di Leuca" codice IT9150002;
2. All'interno dell'Oasi Blu di Tricase sono individuate zone di particolare interesse che vengono di seguito specificate:

Zona A (zona di massimo capitale naturale)

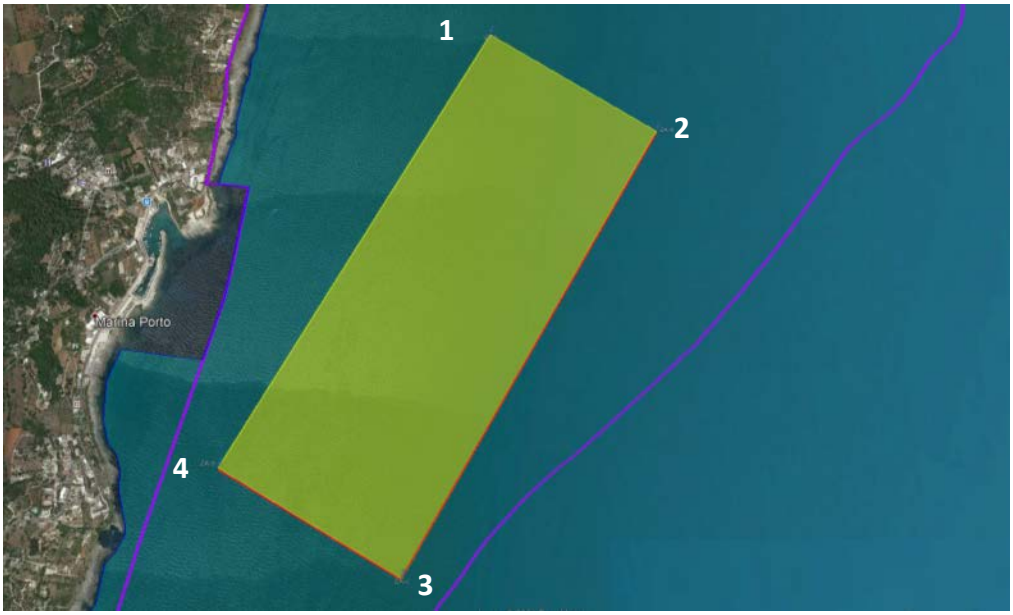

Area rettangolare che corre quasi parallela alla costa, di fronte a Tricase Porto in direzione NNE-SSW.
Il lato corto misura circa 0.35 Miglia nautiche, il lato lungo circa 0.9 Miglia nautiche.
Il vertice alto (punto 1) si colloca all'altezza della località "Capirossu" a circa 800 metri dalla costa.
Il vertice basso (punto 3) si colloca all'altezza della località "Quadranu" a circa 800 metri dalla costa.
Il punto 4, è il più vicino alla linea di costa, e si trova a circa 300 metri, di fronte alla piscara denominata "Saracina".
L'area è caratterizzata dalla presenza di fondale a coralligeno, e si sviluppa su una batimetrica compresa tra i 20 e i 40metri.
Superficie: circa 112 ettari

Questa comprende l'area delimitata dai seguenti punti:

LATITUDINE N			LONGITUDINE E		
39°	56'	23.24"	18°	24'	31.30''

39°	56'	11.06"	18°	24’	55.12’’
39°	55'	23.90"	18°	24’	21.44’’
39°	55'	34.36"	18°	23’	57.58’’

Zona B nord (zona della pesca sostenibile)

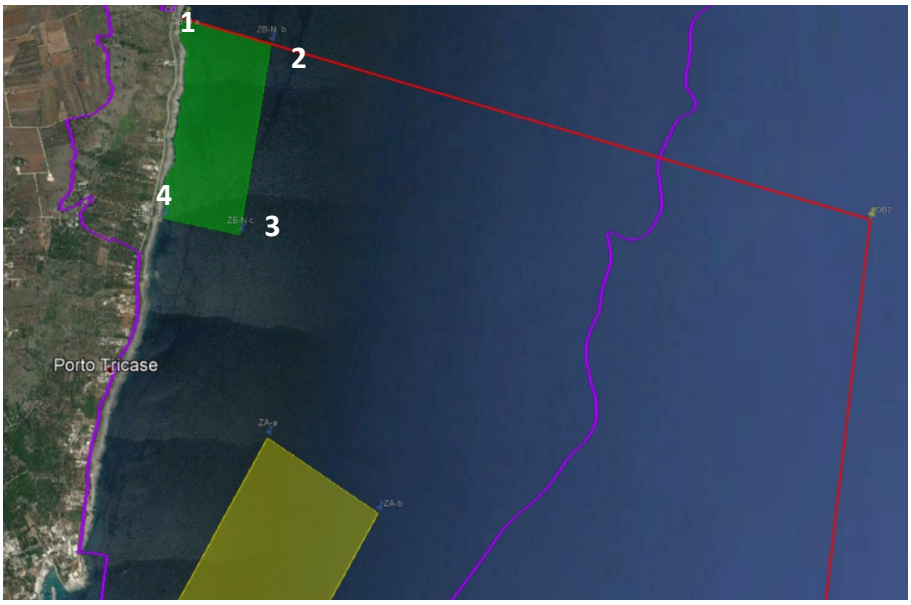

Area rettangolare che si estende parallela alla costa in zona “Mito”, al margine settentrionale dell’Oasi Blu.
Il lato corto misura circa 0,3 Miglia nautiche, il lato lungo circa 0,6 Miglia nautiche.
Il vertice alto (punto 1) si colloca quasi all’altezza della *piscara* denominata “Rutta du toru”.
Il vertice basso (punto 4) si colloca all’altezza della *piscara* denominata “Spatoni”.
L’area è caratterizzata dalla presenza di fondale sabbioso nella parte settentrionale e panettoni a pre - coralligeno verso sud. La batimetrica è compresa tra i 0 e 25 metri.

Superficie: circa 50 ettari

Questa comprende l’area delimitata dai seguenti punti, dei quali il primo e l’ultimo sono posizionati sulla linea di costa:

LATITUDINE N			LONGITUDINE E		
39°	57'	33.78"	18°	24’	11.21’’
39°	57'	29.39"	18°	24’	30.25’’
39°	56'	56.71"	18°	24’	24.41’’
39°	56'	59.44"	18°	24’	07.90’’

Zona B sud (zona della pesca sostenibile)

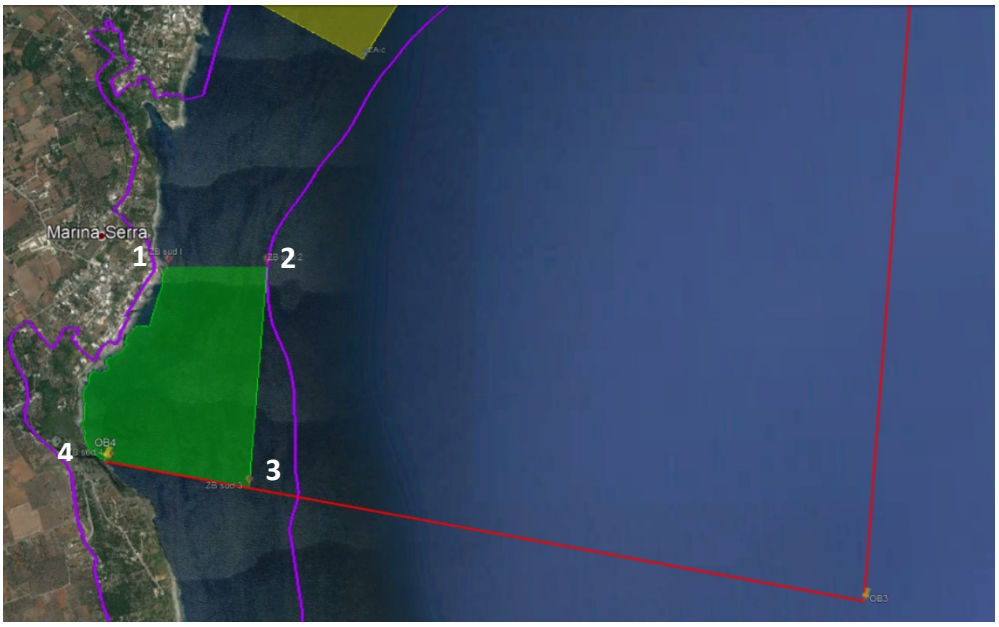

Area che si estende parallela alla costa in zona "Marina Serra", fino al margine meridionale dell'Oasi Blu. Corre da Nord a Sud per una lunghezza di circa 0.6 Miglia nautiche.
L'area è caratterizzata dalla presenza di fondale sabbioso e di una piccola area di *Posidonia oceanica*, su una profondità di circa 20-25 metri, in prossimità del coralligeno superficiale. La batimetrica è compresa tra i 0 e 50 metri.
Il vertice alto (punto 1) si colloca all'altezza della *piscara* denominata "A Turre" in corrispondenza della Torre Palane e si allarga verso il mare per una distanza di circa 0.3 Miglia nautiche fina alla batimetrica dei 50 metri.
Il vertice basso (punto 4) si colloca tra le *piscare* denominate "Punta du cadduzzu" e "Rutta matruna " e prosegue verso il largo per circa 0.4 Miglia nautiche.
Superficie: circa 75 ettari

Questa comprende l'area delimitata dai seguenti punti:

LATITUDINE N			LONGITUDINE E		
39°	54'	46.82"	18°	23'	41.20''
39°	54'	46.82"	18°	24'	02.34''
39°	54'	10.67"	18°	24'	00.97''
39°	54'	14.67"	18°	23'	31.95''

Zona C (zona cuscinetto)

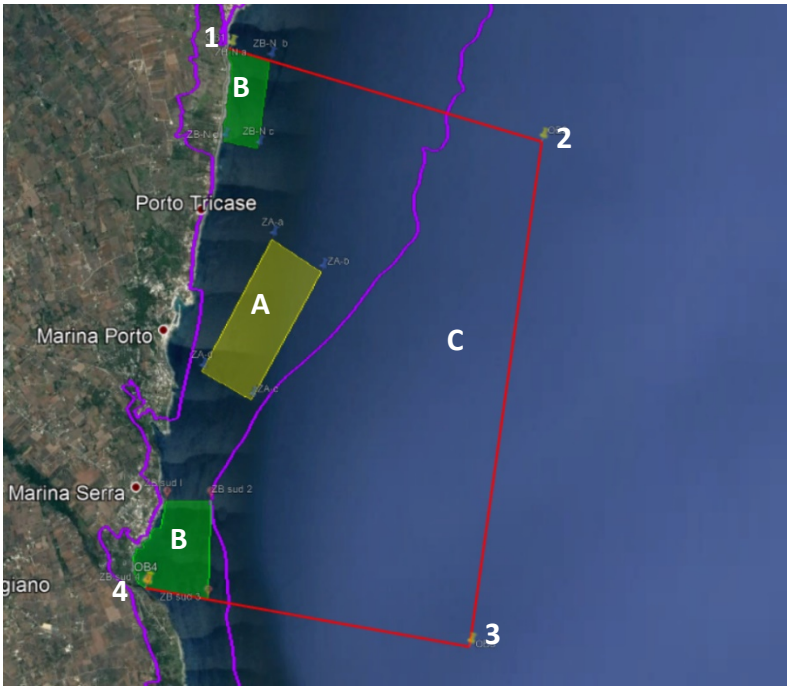

La Zona C corrisponde all'intera Area dell'Oasi Blu, sottraendo le sopraindicate zone A e B.
Corre da Nord a Sud per una lunghezza di circa 3.3 Miglia nautiche (tra i punti 2 e 3).
Si sviluppa verso il mare aperto per una distanza di 2 Miglia nautiche dalla costa e fina alla batimetrica dei 85 metri.
Superficie di circa 2.088 ettari

Questa comprende l'area delimitata dai seguenti punti:

LATITUDINE N			LONGITUDINE E		
39°	57'	33.78"	18°	24'	11.21''
39°	56'	59.35"	18°	26'	41.17''
39°	53'	53.37"	18°	26'	05.91''
39°	54'	14.86"	18°	23'	30.78''

3. In queste zone, tutte le attività consentite all'interno dell'oasi, subiscono una regolamentazione dovuta al particolare interesse naturalistico ambientale, sulla base delle indicazioni di tutela degli habitat e ai fini della gestione sostenibile delle specie ittiche e faunistiche presenti.
4. Nell'Oasi Blu di Tricase sono vietate tutte le attività che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento. In particolare, per qualsiasi attività, è vietato lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi in mare o dalla costa.

5. Il conferimento in porto e la gestione dei rifiuti prodotti, è consentito secondo il "piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico" vigente, redatto dalla Capitaneria di Gallipoli.
6. Ai fini della tutela degli habitat e delle specie vegetali e animali, sia terrestri che marine, all'interno dell'Oasi Blu non è consentito:

    a. la raccolta, anche a scopo ludico, di qualsiasi specie animale e vegetale, se non nelle modalità previste negli specifici articoli relativi alla pesca professionale, pescaturismo, pesca sportiva/ricreativa e ricerca scientifica;
    b. la raccolta di conchiglie e l'asportazione di sabbia e porzioni di roccia di qualsiasi dimensione, se non nell'ambito di attività di ricerca scientifica e attività didattiche e di divulgazione, debitamente autorizzate;
    c. qualsiasi forma di danneggiamento che deturpi le componenti biologiche e geologiche.

7. In caso di avvistamento di animali in difficoltà, se non strettamente necessario, bisogna evitare il recupero e/o la manipolazione degli stessi, ma è fatto obbligo di contattare immediatamente il personale addetto alla gestione dell'Oasi Blu o gli organi istituzionali preposti alla tutela e salvaguardia della fauna selvatica.
8. Nell'Oasi Blu è vietato, inoltre, ogni disturbo all'ambiente quale, ad esempio, l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non con volume sonoro strettamente indispensabile alle attività consentite.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DELL'OASI BLU DI TRICASE

Articolo 4 *- Gestione dell'Oasi Blu di Tricase*

1. La gestione dell'Oasi Blu di Tricase è affidata al Comune di Tricase.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, all'Ente Gestore è affidata altresì la gestione della ZSC per le parti ricadenti nell'Oasi Blu di Tricase, intendendo per gestione tutte le attività tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei siti Natura 2000.
3. L'Ente Gestore, in quanto gestore della ZSC, contribuisce all'attività di reporting di competenza regionale ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario presenti tutelati dalla Direttiva Habitat.
4. Eventuali successivi provvedimenti e disciplinari provvisori emanati annualmente dall'Ente Gestore devono essere preventivamente sottoposti al nulla osta dei competenti uffici regionali e al parere degli eventuali organi competenti che l'Ente Gestore vorrà istituire.

TITOLO III

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE

Articolo 5 *- Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'Oasi Blu di Tricase*

1. Vigono la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'Oasi Blu di Tricase, di cui ai successivi articoli.

Articolo 6 *- Disciplina delle attività di ricerca scientifica*

1. Nell'Oasi Blu di Tricase è consentita la ricerca scientifica previa autorizzazione dell'Ente Gestore secondo le modalità indicate al successivo Titolo IV.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:

    a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
    b. parametri analizzati;
    c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
    d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
    e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.

3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente Gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'Oasi Blu di Tricase, nonché il consenso all'Ente Gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturenti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
5. I programmi di ricerca scientifica nell'Oasi Blu di Tricase, finalizzati al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito del Programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
6. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'Oasi Blu di Tricase, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.

Articolo 7 *– Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive*

1. Nell'Oasi Blu di Tricase sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore secondo le modalità indicate al successivo Titolo IV.

3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente Gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'Oasi Blu di Tricase in genere.
4. L'Ente Gestore può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'Oasi Blu di Tricase.
5. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'Oasi Blu di Tricase.

Articolo 8 *- Disciplina dell'attività di balneazione*

1. In tutta l'Oasi Blu di Tricase è consentita la balneazione, nel rispetto delle ordinanze dell'Autorità marittima competente, fatte salve le limitazioni e prescrizioni consigliate e/o emanate dall'Ente Gestore per finalità di tutela ambientale.

Articolo 9 - *Disciplina delle immersioni individuali con autorespiratore*

1. Nell'Oasi Blu di Tricase sono consentite, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, le immersioni individuali, secondo le seguenti modalità:

    a. esclusivamente ai possessori di brevetto almeno di primo grado/livello;
    b. esclusivamente dall'alba al tramonto;
    c. in ciascun sito, l'immersione deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale della boa segna-sub;
    d. per un totale massimo di 5 (cinque) subacquei in immersione per ciascun sito.

2. Le immersioni individuali, inoltre, devono rispettare il seguente codice di condotta:

    a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
    b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
    c. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
    d. è fatto obbligo di segnalare all'Ente Gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'Oasi Blu di Tricase di rifiuti (materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati) o comunque qualunque eventuale anomalia constatata;
    e. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'Oasi Blu, in particolare dello specifico sito d'immersione;
    f. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili o per lo svolgimento di attività espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.
3. Nelle grotte sommerse non sono consentite le immersioni individuali.
4. Al fine di gestire i flussi turistici in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e di determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente Gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee e adegua, con successivi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee.

5. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, vale per le attività di immersioni subacquee quanto disposto e contenuto nella vigente ordinanza della locale Capitaneria di Porto.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee i richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo Titolo IV.

Articolo 10 *- Disciplina delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea*

1. Nell'Oasi Blu di Tricase sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente Gestore secondo le seguenti modalità:

   a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato;
   b. in ciascun sito entro il raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
   c. in un numero di subacquei non superiore a 5 (cinque) per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, per le visite guidate subacquee;
   d. in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla Didattica Subacquea di appartenenza, in caso di svolgimento di attività didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera c);
   e. in ciascun sito con non più di 10 (dieci) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide;
   f. Nella Zona A dell'Oasi Blu di Tricase le visite guidate subacquee/attività didattiche subacquee sono consentite in un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro) per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione.
   g. le attività di didattica subacquea devono essere svolte secondo gli standard stabiliti dalla Didattica Subacquea di appartenenza, oltre che in osservanza delle disposizioni alle precedenti lettere, e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza presenti nelle ordinanze della Capitaneria di Porto locale.

2. Nelle grotte sommerse sono consentite, esclusivamente di giorno, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente Gestore in presenza di guida o istruttore qualificato per le immersioni in grotta, con le seguenti modalità:

   a. in un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro), per ogni guida o istruttore del centro autorizzato, per un massimo di 2 guide e 8 subacquei per ciascuna immersione.

3. Le immersioni subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 9 comma 2.
4. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente Gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
5. Prima della visita guidata subacquea/attività didattica subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'Oasi Blu di Tricase, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi marini.

6. Il responsabile dell'unità nautica, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro i nominativi delle guide e/o istruttori, il numero dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, il programma di addestramento che si sta svolgendo, la data, l'orario e il sito di immersione; il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente Gestore.
7. Il registro, di cui al precedente comma, deve essere consegnato annualmente all'Ente Gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente Gestore per le finalità istituzionali. La mancata consegna del registro comporta l'impossibilità a richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
8. È fatto obbligo di segnalare all'Ente Gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'Oasi Blu di Tricase di rifiuti (materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati) o comunque qualunque eventuale anomalia constatata.
9. Al fine di gestire i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente Gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'Oasi Blu di Tricase e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, vale per le attività di immersioni subacquee quanto disposto e contenuto nella vigente ordinanza della locale Capitaneria di Porto.
11. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'Oasi Blu di Tricase, i centri di immersione richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Titolo IV.

Articolo 11 - *Disciplina della navigazione da diporto*

1. Nell'Oasi Blu di Tricase è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
2. Nell'Oasi Blu di Tricase è consentita la navigazione a motore, compatibilmente con le ordinanze della locale Capitaneria di Porto, a natanti e imbarcazioni a velocità non superiore a 5 nodi entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità di 10 nodi oltre i 300 m e fino alla distanza di 1 miglio dalla costa.
3. L'Ente Gestore può interdire la navigazione in alcuni tratti di mare per esigenze di tutela ambientale o di ricerca scientifica. L'Ente Gestore pubblicizzerà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione, in particolare tramite affissioni in porto, nonché sul sito internet ufficiale e sull'albo pretorio del Comune e della Capitaneria di Porto Competente.

Articolo 12 - *Disciplina dell'attività di ancoraggio*

1. Nella zona A è vietato l'ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica autorizzati dall'Ente Gestore.
2. Nelle zone B è vietato l'ancoraggio di navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le imbarcazioni di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso, quelle d'appoggio ai programmi di ricerca scientifica autorizzati dall'Ente Gestore. L'ente Gestore potrà predisporre apposite boe per l'ormeggio dei natanti della nautica da diporto e dei centri di immersione autorizzati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Nella zona C è consentito il libero ancoraggio, in conformità con le disposizioni delle ordinanze della locale Capitaneria di Porto. L'Ente Gestore potrà interdire l'ancoraggio in alcuni tratti di mare per esigenza di tutela ambientale o di ricerca scientifica.
4. L'Ente Gestore pubblicizzerà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione, in particolare tramite affissioni in porto, nonché sul sito internet ufficiale e sull'albo pretorio del Comune e della Capitaneria di Porto Competente
5. Restano ferme le ordinanze degli Uffici Circondariali Marittimi in termini di sicurezza della navigazione e dei capi di circondario marittimo e degli altri Enti territoriali titolati e/o delegati alla gestione del demanio marittimo.

Articolo 13 *- Disciplina delle attività di trasporto passeggeri, visite guidate, noleggio e locazione*

1. Nell'Oasi Blu di Tricase sono vietati, la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2012.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'Oasi Blu di Tricase valgono le disposizioni di cui ai precedenti articoli relativamente alla navigazione ed ancoraggio.
3. Tutti i comandanti delle unità navali destinate ai suddetti fini di lucro dovranno assicurare a bordo la presenza e il corretto uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti a bordo, i quali dovranno essere giornalmente conferiti a terra per il loro corretto smaltimento.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'Oasi Blu di Tricase le unità navali impiegate dovranno risultare in linea con i seguenti requisiti di eco-compatibilità:

    a. motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
    b. utilizzo di vernici antivegetative a rilascio zero.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità annuale, per il trasporto passeggeri e per lo svolgimento di visite guidate, nonché per l'utilizzo di eventuali gavitelli singoli posizionati a tale scopo, i soggetti richiedenti devono:

    a. essere legittimati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri secondo la normativa vigente in materia;
    b. presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;
    c. indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate;
    d. versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo Titolo IV.

6. È fatto obbligo ai comandanti delle suddette unità di trasporto passeggeri e visite guidate, noleggio e locazione di compilare giornalmente il registro delle presenze. Il registro deve essere tenuto aggiornato ed esibito a richiesta all'autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente Gestore.

7. Il registro deve essere consegnato annualmente all'Ente Gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente Gestore per le finalità istituzionali. In mancanza della consegna del registro compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'anno successivo.
8. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di determinare la capacità di carico dell'area in relazione all'attività di trasporto passeggeri e visite guidate, l'Ente Gestore effettua il monitoraggio dell'Oasi Blu di Tricase e adegua, con successivi provvedimenti la disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, vale per le attività di noleggio, locazione e visite guidate, quanto disposto e contenuto nelle vigenti ordinanze della locale Capitaneria di Porto.
10. È fatto obbligo ai comandanti delle suddette unità di trasporto passeggeri e visite guidate, noleggio e locazione di esporre sull'unità i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente Gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività.
11. È fatto obbligo ai noleggiatori di informare gli utenti riguardo le regole dell'Oasi Blu di Tricase, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi marini.

Articolo 14 - *Disciplina dell'attività di pesca professionale*

1. Nell'Oasi Blu di Tricase è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, esclusivamente la piccola pesca artigianale, riservata ai pescatori residenti nel Comune di Tricase e ai pescatori facenti ormeggio, da almeno 3 anni, nella marina di Tricase Porto.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, alla piccola pesca artigianale, i soggetti legittimati devono presentare richiesta presso l'Ente Gestore entro il 31 gennaio di ogni anno secondo le modalità di cui al successivo Titolo IV.
3. Nell'Oasi Blu di Tricase non è consentita la pesca con reti da traino/strascico e a circuizione. Con esclusione della Zona A, nell'Oasi Blu di Tricase è consentita la piccola pesca artigianale ai soggetti autorizzati (commi 1 e 2), esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:

   a. reti da posta (imbrocco, tramaglio e piccola derivante):

      i. esclusivamente reti con maglia di dimensioni non inferiori a 32 mm (maglia 8/9);
      ii. lunghezza massima totale delle reti per ogni singola imbarcazione pari a 2.000 mt, e pari a 200 mt per le reti derivanti;
      iii. le misure indicate al punto i) non si applicano per la pesca allo zerro (Spicara spp.) e alla boga (Boops boops) in quanto da considerarsi pesca "speciale";

   b. palangari fissi con ami di misura non superiore al n. 13 tipo Mustad (italiano);

      i. la misura dell'amo potrà essere di misura non superiore al n. 15 tipo Mustad (italiano) per i palangari utilizzati per la pesca delle occhiate *(Oblada melanura*) in quanto da considerarsi pesca "speciale";

   c. nasse:

i. con un numero massimo di 6 nasse per unità navale;
ii. con un numero massimo di 20 trappole/nasse per la pesca del polpo;
iii. sono consentite esclusivamente le nasse/trappole di giunco o di altro materiale biodegradabile.

4. Gli attrezzi da pesca devono essere segnalati come da normativa vigente e riportanti il numero di autorizzazione rilasciato annualmente dall'Ente Gestore.
5. È fatto obbligo di segnalare all'Ente Gestore l'eventuale perdita di attrezzi da pesca o parti di essi.
6. L'Ente Gestore, di concerto con gli operatori della pesca professionale, stabilisce all'interno delle zone B, un periodo di fermo biologico di tutte le attività di pesca dal 1° febbraio al 31 maggio di ogni anno.
7. Nell'Oasi Blu di Tricase non è consentita la pesca di polpi (Octopus spp.), aventi un peso inferiore ai 300 grammi.
8. L'ente Gestore, sentiti i pareri degli operatori della pesca professionali e a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità e le modalità di prelievo delle risorse ittiche, può adeguare con successivi provvedimenti e sentito l'osservatorio regionale della pesca, l'attività di pesca professionale.
9. L'Ente Gestore, a seguito di studi scientifici, in accordo con le Misure di Conservazione del sito ZSC, con autonomo provvedimento, può interdire specchi acquei alla pesca ai fini di ripopolamento. L'Ente Gestore provvederà a pubblicizzare il provvedimento e le modalità di fruizione.
10. È consentita la pesca subacquea professionale previa specifica autorizzazione dell'Ente Gestore nel seguente modo:

    a. la pesca subacquea professionale può essere esercitata esclusivamente per il prelievo del riccio di mare;
    b. la pesca subacquea professionale degli echinodermi può essere esercitata esclusivamente con unità navale appoggio con regolare licenza di pesca con nota tra gli attrezzi usati "unità appoggio pesca subacquea professionale";
    c. i pescatori subacquei dovranno annotare giornalmente su un apposito registro rilasciato dall'Ente Gestore dell'Oasi Blu di Tricase, il numero di immersioni, le date, i luoghi georeferenziati dell'immersione ed una stima quantitativa del numero di ricci pescati. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente Gestore unicamente a scopo statistico ed ai fini della programmazione di eventuali interventi di tutela ambientale;
    d. l'Ente Gestore rilascerà un numero massimo di 2 autorizzazioni annuali e nominali per pesca professionale subacquea;
    e. per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale nell'Oasi Blu di Tricase i sommozzatori, regolarmente imbarcati, devono essere muniti di regolare permesso di pesca subacquea professionale nel compartimento marittimo di Gallipoli ed essere residenti nel Comune di Tricase;
    f. l'Ente Gestore stabilisce il divieto assoluto di pesca del riccio di mare nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 aprile.

11. Tutti i comandanti delle unità navali destinate alla pesca professionale dovranno assicurare la presenza a bordo di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti, i quali dovranno essere conferiti a terra per il loro smaltimento.
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, vale per le attività di pesca professionale quanto disposto e contenuto nel D.P.R. n° 1639/68 e ss.mm.ii. concernente la disciplina della pesca marittima, nella D.M. 12 gennaio 1995 Disciplina della pesca del riccio di mare, nonché nella vigente ordinanza della locale Capitaneria di Porto.

Articolo 15 - *Disciplina dell'attività di pescaturismo*

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di pescaturismo nell'Oasi Blu di Tricase valgono le disposizioni di cui ai precedenti articoli relativamente alla navigazione, ormeggio ed ancoraggio.
2. Nell'Oasi Blu di Tricase sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio delle attività di pescaturismo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, per l'attività di pescaturismo comporta l'obbligo di:

    a. esporre sull'unità da pesca i contrassegni autorizzativi rilasciati dall'Ente Gestore, da esibire durante l'esercizio dell'attività di pesca;
    b. fornire all'Ente Gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Oasi Blu di Tricase, nonché fornire agli utenti l'apposito materiale informativo fornito dall'Ente Gestore. Tali informazioni andranno riportate su apposito registro che dovrà essere tenuto aggiornato e consegnato alla scadenza dell'autorizzazione;
    c. consegnare il registro debitamente compilato, in mancanza della consegna non sarà possibile richiedere l'autorizzazione all'attività di pescaturismo, per l'anno successivo;
    d. assicurare la presenza a bordo delle unità navali di sistemi per la raccolta delle acque nere e di sentina, nonché di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti prodotti, compresi quelli per le attività di ristorazione/degustazione, che dovranno essere appositamente conferiti a terra per il debito smaltimento.

4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui al presente regolamento, nonché quanto disposto e contenuto nelle vigenti ordinanze della locale Capitaneria di Porto.

Articolo 16 - *Disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa*

1. Nell'Oasi Blu di Tricase, previa autorizzazione dell'Ente Gestore e con esclusione della Zona A, è consentita la pesca sportiva/ricreativa, esclusivamente con i seguenti attrezzi e modalità:

    a. con lenza o canna, massimo due attrezzi per pescatore sportivo/ricreativo, con ami di curvatura (diametro della pancia) non inferiore a 8 mm.;
    b. è consentito un prelievo cumulativo giornaliero di pesce e cefalopodi fino a 3 kg per persona e comunque non superiore ai 5 kg per unità da diporto, nel caso in cui a bordo ci sia più di una persona;
    c. la taglia minima per i polpi (Octopus spp.) deve essere di 300 grammi;
    d. è vietata la pesca del polpo nei mesi compresi tra dicembre e maggio;
    e. non è consentito detenere a bordo delle unità da diporto, anche in ormeggio, reti da pesca ed altri attrezzi da pesca professionali.

2. Nella Zona B dell'Oasi Blu di Tricase non è consentita la pesca sportiva/ricreativa durante il fermo di pesca obbligatorio per gli operatori della pesca professionale (articolo 14 comma 3), ad eccezione della pesca con la canna, da terra.
3. L'Ente Gestore, a seguito di studi scientifici, in accordo con le Misure di Conservazione dei siti SIC ZSC, con autonomo provvedimento, può interdire specchi acquei alla pesca sportiva/ricreativa ai fini di ripopolamento. L'Ente Gestore provvederà a pubblicizzare il provvedimento e le modalità di fruizione.
4. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, resta salva la facoltà dell'Ente Gestore, a seguito del monitoraggio effettuato per verificare la capacità e le modalità di prelievo delle risorse ittiche, di adeguare, con successivi provvedimenti, la pesca sportiva/ricreativa.
5. La pesca subacquea in apnea è consentita ai possessori di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore e sempre che siano in possesso di brevetto di pesca sportiva in apnea rilasciato dalla F.I.P.S.A.S. e associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute.
6. È previsto il rilascio di un numero massimo di autorizzazioni individuali complessive con priorità ai richiedenti residenti nel Comune di Tricase, rilasciati annualmente entro il 30 aprile attraverso avviso pubblico. Il numero di autorizzazioni sarà definito sulla base dei risultati dei monitoraggi ambientali.
7. La pesca subacquea in apnea è consentita esclusivamente con le seguenti prescrizioni:

    a. è consentito l'impiego di massimo un fucile subacqueo per persona;
    b. è vietato l'utilizzo della torcia e della fiocina;
    c. fermo restando il limite massimo di cattura di 3 kg per pescatore sportivo (D.P.R. 1639/68 art. 142) è consentita la pesca di massimo 2 esemplari per ciascuna specie;
    d. è vietata la pesca della Cernia di qualsiasi specie (*Epinephelus spp*) e della Corvina (*Sciaena umbra);*
    e. i pescatori subacquei sportivi devono rispettare i fermi obbligatori di pesca disposti dall'Ente gestore (comma 1 lettera d e commi 2,3 e 4);
    f. per tutto quanto non esplicitato nel presente comma, vale per la pesca sportiva subacquea, quanto disposto e contenuto nella Sezione III del D.P.R. n°1639/68 - Della pesca subacquea.

8. Nell'Oasi Blu di Tricase sono consentite le manifestazioni di pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, nei limiti e con i metodi stabiliti all'atto dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, all'attività di pesca sportiva/ricreativa i soggetti richiedenti devono versare all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria secondo le modalità di cui al successivo Titolo IV.
10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, vale per le attività di pesca sportiva quanto disposto e contenuto nel Capo IV del D.P.R. n° 1639/68 - Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963 e ss.mm.ii. concernente la disciplina della pesca marittima; nonché quanto disposto e contenuto nella vigente ordinanza della locale Capitaneria di Porto.

TITOLO IV
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'OASI BLU DI TRICASE

Articolo 17 - *Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'Oasi Blu di Tricase.
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'Oasi Blu, su mera richiesta di questi ultimi.

Articolo 18 *– Domanda di autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione (dichiarazioni e documenti da allegare) è presentata all'Ente Gestore dell'Oasi Blu di Tricase, negli appositi moduli disponibili presso gli uffici amministrativi o sul sito internet dell'Ente Gestore.
2. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione e dagli allegati previsti nei moduli di domanda di cui al punto 1.
3. L'Ente Gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'Oasi Blu di Tricase.
4. È facoltà dell'Ente Gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti all'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

Articolo 19 – *Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione*

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 18 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente Gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 20.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'Oasi Blu di Tricase, l'Ente Gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 20 - *Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione*

1. L'Ente Gestore si riserva la possibilità di effettuare la verifica delle dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente Gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'Oasi Blu di Tricase e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente Gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nel comune ricadente nell'Oasi Blu di Tricase.
4. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:

   a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'Oasi Blu di Tricase;
   b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;
   c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'Oasi Blu di Tricase.

5. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 21.

Articolo 21 – *Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria*

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione, ad esclusione dei pescatori professionisti, sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. La validità delle autorizzazioni, l'entità dei corrispettivi e dei diritti di segreteria e le modalità del versamento dei corrispettivi, sono stabiliti dall'Ente Gestore con autonomo provvedimento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - *Monitoraggio e aggiornamento*

1. L'Ente Gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socioeconomiche dell'Oasi Blu di Tricase e delle attività in essa consentite e redige ogni tre anni una relazione sullo stato dell'Oasi Blu di Tricase.
2. L'Ente Gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'Oasi Blu di Tricase e, ove ritenuto opportuno, propone l'aggiornamento del presente Regolamento.

Articolo 23 – *Sorveglianza*

1. La sorveglianza nell'Oasi Blu di Tricase è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente e dalle altre forze di polizia, anche in coordinamento con l'Ente Gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.
2. L'Ente Gestore può realizzare specifici accordi e convenzioni, suscettibili di modifiche nel tempo in ipotesi di comprovata necessità concordata dalle parti convenzionate, con i corpi di polizia dello Stato e/o con Guardie Ecologiche Volontarie o altre Associazioni con potere sanzionatorio, nonché Istituti di vigilanza ai fini di sicurezza, prevenzione, controllo, sorveglianza e videosorveglianza dell'Oasi Blu di Tricase.

Articolo 24 *– Pubblicità*

1. L'Ente Gestore provvederà a darne adeguata pubblicità anche curando la diffusione di opuscoli informativi e linee guida del presente Regolamento e coinvolgendo le sedi di enti e associazioni di promozione turistica che abbiano finalità di tutela, promozione, ricerca e valorizzazione dell'Oasi Blu di Tricase ed ogni attività o esercizio munita di concessione demaniale marittima, curando che l'esposizione del regolamento sia posto in un luogo ben visibile dagli utenti.

Articolo 25 *– Sanzioni*

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'Oasi Blu di Tricase e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 500,00.
2. La condanna per le contravvenzioni previse e punite dal presente Regolamento comporta come pena accessoria la confisca del pescato, degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con il presente Regolamento.
3. Nel caso in cui l'attività illecita nella riserva comporti anche la violazione di norme generali, nazionali, in materia di pesca, diporto, sicurezza, ecc…, non attinenti al dispositivo normativo dell'Oasi Blu di Tricase, resta inteso che tale attività sia da considerarsi come un'ulteriore violazione, e debba conseguentemente essere sanzionata in aggiunta alla sanzione per violazione al presente Regolamento, come previsto dalle norme vigenti.
4. In caso di violazione amministrativa definitivamente accertata delle disposizioni previste dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
5. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'Oasi Blu di Tricase, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente Gestore, che, garantiti i diritti di difesa mediante l'analisi degli eventuali scritti difensivi, sussistendone i presupposti di legge, provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
6. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'Ente Gestore con autonomo provvedimento entro i limiti di legge.

7. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente Gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'Oasi Blu di Tricase.
8. L'Ente Gestore, in quanto autorità competente a ricevere il rapporto ex art.17 L.689/81 e ss., si doterà di una propria articolazione e/o a mezzo collaborazione esterna per la trattazione del contenzioso degli illeciti amministrativi derivanti da accertamenti e contestazioni punitive amministrative di cui al presente Regolamento, da parte delle autorità preposte.

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA

CONSULTA DELL'OASI BLU DI TRICASE

Articolo 1

La Consulta Comunale dell'Oasi Blu di Tricase è organo tecnico consultivo del Comune di Tricase nell'adempimento delle funzioni concernenti l'attività piscatoria e la tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ittico e del mare.

La Consulta è nominata dal Consiglio Comunale ed è costituita:

a) dal Sindaco o dall' Assessore delegato alla pesca/agricoltura;
b) da un rappresentante della Consulta della Associazioni;
c) da un rappresentante del Porto Museo di Tricase – Ecomuseo di Venere (così come istituito e riconosciuto quale ecomuseo di interesse regionale);
d) da nr 2 pescatori scelti tra i pescatori sportivi/ricreativi;
e) da nr 5 rappresentanti scelti tra i pescatori di professione designati dalle associazioni e/o cooperative di categoria maggiormente rappresentative che operano nel territorio di Tricase;
f) da nr 2 rappresentanti scelti tra i commercianti di prodotti ittici presenti nel Comune di Tricase;
g) eventualmente, dal dirigente o da un delegato dell'area attività produttive che può partecipare ai lavori della Consulta senza diritto di voto.

Non può in ogni caso far parte della Consulta chi abbia commesso violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca e/o ambientali in genere.

Il componente eletto nella Consulta appartenente alla categoria dei pescatori sportivi/ricreativi, a quella dei pescatori professionisti o a quella dei rappresentanti del commercio di prodotti ittici decade dall'incarico dopo nr 2 assenze ingiustificate. La sua sostituzione avviene da parte del Consiglio Comunale seguendo le stesse modalità previste per la sua nomina.

La Consulta esprime il parere, su propria iniziativa e/o su richiesta del Sindaco, sugli argomenti, iniziative o provvedimenti, relativi alla gestione e tutela dell'ittiofauna e all'esercizio dell'attività piscatoria, comprese le infrastrutture da realizzarsi a mare.

Il parere della Consulta è obbligatorio ma non vincolante in merito agli argomenti di cui sopra.

La Consulta, inoltre, può formulare proposte per la soluzione di problematiche legate alla categoria dei pescatori (professionisti e sportivi/ricreativi).

I rappresentanti eletti nella Consulta durano in carica 5 anni.

Articolo 2

La Consulta nella prima adunanza dopo la sua costituzione nomina, a maggioranza dei suoi componenti:

a) il Presidente;
b) il Vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del primo, lo sostituisce nelle funzioni durante le sedute;
c) un segretario.

In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente le funzioni sono esercitate dal componente più anziano per età tra i presenti

Articolo 3

Il Presidente convoca la Consulta in via ordinaria per posta elettronica almeno 5 giorni prima della data stabilita per l'adunanza; nei casi d'urgenza per telegramma o fonogramma o notifica anche per mezzo posta elettronica certificata almeno 24 ore prima. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La Consulta può essere convocata per motivi d'urgenza dal Presidente su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti o del Sindaco.

Il Presidente o il Sindaco possono di loro iniziativa far partecipare, senza diritto di voto, a supporto dei lavori della Consulta, esperti nella/e materia/e all'Ordine del Giorno, qualora le circostanze lo richiedano.

La Consulta può riunirsi in seduta congiunta con altre eventuali Consulte del Comune di Tricase qualora gli argomenti trattati lo richiedano.

La Consulta deve essere riunita almeno 2 volte l'anno.

Articolo 4

Le adunanze vengono di norma tenute presso la sala consiliare o presso gli uffici messi a disposizione dall'Amministrazione e sono pubbliche.

La Consulta è validamente riunita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione la Consulta viene convocata, seduta stante, in seconda convocazione valida con il numero dei componenti presenti.

Articolo 5

Il Presidente sovrintende il buon funzionamento della Consulta, dirige le sedute, pone in trattazione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, concede ai componenti la facoltà di intervenire, regola il dibattito, annuncia l'esito delle eventuali votazioni.

Nessun componente può prendere la parola senza prima averla richiesta ed ottenuta dal Presidente.

Il Presidente può dichiarare la sospensione o lo scioglimento dell'adunanza qualora lo svolgimento dei lavori risulti turbato in modo tale da non garantirne la regolarità.

Articolo 6

Nessun argomento potrà essere messo in discussione se non è iscritto all'ordine del giorno, salvo diversa decisione della Consulta a maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Articolo 7

Sugli argomenti sottoposti al suo esame, la Consulta esprime i pareri a maggioranza semplice dei presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Articolo 8

Il Segretario tiene nota delle presenze ed assenze dei componenti, provvede a compilare, di ogni adunanza, un resoconto sommario riportandovi in particolare i pareri espressi dalla Consulta stessa sugli argomenti trattati.

Il resoconto è inviato al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Capigruppo Consiliari ed al Segretario Generale.

Il Segretario ufficialmente delegato nella prima adunanza può essere temporaneamente sostituito qualora mancante in una seduta. Il nuovo segretario eletto terminerà il suo compito dopo la redazione del rendiconto ed il suo invio come sopra indicato.

Articolo 9

La partecipazione ai lavori della Consulta da parte dei componenti la stessa è a titolo totalmente gratuito e non da diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

Articolo 10

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo di approvazione diventa esecutivo